

## S T A T U T O

### ARCHIVIO STORICO AUDIOVISIVO DEL MOVIMENTO OPERAIO

#### P R E M E S S A

I sottoscritti: Mino Argentieri, Guido Fanti, Franco Ferri, Ansano Giannarelli, Pietro Ingrao, Francesco Maselli, Riccardo Napolitano, Achille Occhetto, Paola Scarnati, Ettore Scola, Paolo Spriano, Aldo Tortorella, Bruno Trentin, Luciano Vanni, decidono di fondare l'Archivio Storico Audiovisivo del Movimento Operaio, sulla base del materiale foto-cine-televisivo raccolto nel passato dall'archivio dell'Unitelefilm, che in apposito atto separato ha dichiarato la sua disponibilità e il suo accordo a cedere completamente e gratuitamente il materiale in questione all'Archivio che si costituisce con questo Statuto.

L'Archivio Storico Audiovisivo del Movimento Operaio - pur nella sua autonomia istituzionale - sviluppa la sua attività in un rapporto di organica collaborazione con l'Istituto Gramsci, con il quale si concordano a parte modi e forme del rapporto.

I presupposti che hanno spinto i sottoscritti a fondare l'Archivio Storico del Movimento Operaio sono i seguenti:

1. - la considerazione che i prodotti culturali audiovisivi hanno innanzi tutto un proprio valore au-

tonomo, quando appartengono alla sfera dell'espressione artistica; e hanno comunque sempre un valore di conoscenza che può concorrere, al pari di qualsiasi altro documento, all'analisi scientifica dei processi storici, della vita degli uomini, della trasformazione dell'ambiente e della natura. In questa prospettiva, particolare importanza assume l'utilizzazione larga e continuativa dei prodotti culturali audiovisivi da parte dei cittadini, e in primo luogo nell'ambito della scuola, anche per concorrere ad adeguarla allo sviluppo complessivo della società e per fornire ai giovani utili strumenti di coscienza critica nei confronti dei sistemi di comunicazione.

2. - La considerazione del particolare valore che ha la cinematografia riguardante il movimento operaio in Italia e nel mondo, in quanto documentazione della storia di classi e di popoli che le culture delle classi dominanti hanno teso a ignorare, sminuire, e marginare, ostacolare nella sua esistenza, diffusione e conoscenza.

3. - La considerazione del particolare valore autonomo della cinematografia di documentazione, finora considerata interessante prevalentemente come fonte di materiali di repertorio per operazioni di montag-

gio.

4. - La considerazione della documentazione cinematografica (registrata su qualsiasi supporto) come bene culturale. Questa considerazione - già acquisita per i prodotti artistici finiti - dev'essere estesa alle immagini appartenenti sia alla sfera dei prodotti di fantasia che a quella di documentazione del reale, utilizzate o no nei prodotti finiti, che abbiano una loro validità storiografica. Le immagini (registrate su qualsiasi supporto) - anche quelle scartate ("varianti"), anche quelle mai diffuse, anche quelle di attualità giornalistica - sono comunque il risultato di un lavoro umano, individuale e collettivo, che va salvaguardato in quanto tale; e possono costituire documenti preziosi della storia quotidiana degli esseri umani in ogni suo aspetto. Viceversa, nell'epoca della riproducibilità delle opere d'arte e dei prodotti culturali, si verifica l'apparente paradosso di una perdita permanente proprio dei prodotti culturali audiovisivi realizzati con moderne tecnologie: perdita gravissima sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Diffondere e affermare la considerazione di bene culturale di quella cinematografia che contribuisce alla conoscenza comporta un'azione rigorosa e costante di sen-

sibilizzazione e di responsabilizzazione delle strutture - pubbliche e private, centrali e decentrate - e degli operatori culturali che svolgono la propria attività in quest'ambito specifico. La realizzazione completa di questo obiettivo pone certamente complessi problemi economici, giuridici e organizzativi, che occorre affrontare in una programmazione complessiva del settore audiovisuale, nel quadro di una nuova e diversa utilizzazione delle risorse disponibili, finalizzate all'interesse della collettività.

5. - La considerazione della cinematografia come un bene culturale da diffondere e da socializzare in modo permanente (e tanto più nel caso di una cinematografia riguardante il movimento operaio), senza conservarli nel chiuso di musei e archivi a disposizione pressoché esclusiva degli specialisti.

#### Art. 1.- Costituzione dell'Archivio

E' costituito con sede in Roma l'Archivio Storico Audiovisivo del Movimento Operaio, che può aprire i suoi uffici anche in altre località.

#### Art. 2.- Scopi dell'Archivio

L'Archivio ha i seguenti scopi:

- la ricerca, la raccolta e la conservazione di materiali audiovisivi (cinematografici, videomagnetici, fotografici, e comunque su qualsiasi tipo di suppor-

to; sonori; grafici; ecc.) storici, di repertorio, di attualità, di ricostruzione, sul movimento operaio e democratico in Italia e nel mondo;

- la diffusione della conoscenza di tali materiali;

- lo studio, l'analisi e l'elaborazione di tali materiali;

- la promozione del materiale audiovisivo a bene culturale.

L'Archivio - che non ha finalità di lucro - può acquistare, scambiare e vendere i materiali audiovisivi oggetto della sua attività; può utilizzare i propri materiali audiovisivi - sia nella loro integralità originale che nella loro scelta e selezione - per l'approntamento di programmi audiovisivi da diffondere nei circuiti audiovisivi italiani e stranieri; può effettuare tali operazioni di utilizzazione sia in proprio che affidandole a strutture produttive e distributive pubbliche e private, anche attraverso accordi di collaborazione, di co-produzione, ecc.; può curare pubblicazioni, anche periodiche; può promuovere o partecipare a iniziative, convegni, seminari, manifestazioni pubbliche in campo audiovisuale; può dar vita a iniziative organiche (anche coordinate con altri enti pubblici e privati) di formazione, di ricerca e di sperimentazione legate ai fini isti-

tuzionali; può organizzare corsi di formazione culturale e professionale nel settore audiovisuale; può costituire laboratori di sperimentazione e di specializzazione; può sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti e associazioni culturali italiane e straniere; può aderire ad associazioni audiovisive nazionali e internazionali; può promuovere iniziative di coordinamento e collegamento, anche di tipo consortile, con archivi, cineteche, ecc.; può inoltre svolgere ogni altra attività e compiere ogni altro atto che siano connessi e comunque servano al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Tutti gli eventuali proventi economici delle attività dell'Archivio contribuiscono ad alimentare il patrimonio dell'Archivio e sono finalizzati esclusivamente agli scopi istituzionali dell'Archivio stesso.

#### Art.3.- Premessa e soci fondatori

La "Premessa" allo Statuto fa parte integrante dello Statuto stesso.

I suoi firmatari sono i soci fondatori dell'Archivio Storico Audiovisivo del Movimento Operaio, e formano la prima assemblea costitutiva che elegge al suo interno gli organi rappresentativi.

#### Art.4.- Soci ordinari

Possono diventare soci ordinari dell'Archivio tutti coloro che operano nel complesso dell'attività storica, culturale e audiovisiva, e che accettano il presente Statuto con la sua Premessa. Il numero dei soci è illimitato. Soci fondatori e soci ordinari hanno gli stessi diritti e doveri. Le domande di ammissione dei soci ordinari sono esaminate dal Presidente e dal Comitato Direttivo.

#### Art.5.- Soci corrispondenti

Enti, associazioni e istituti pubblici e privati, interessati all'attività audiovisuale possono diventare soci corrispondenti dell'Archivio, in seguito a nomina da parte del Comitato Direttivo. L'Archivio può assicurare ai soci corrispondenti la fornitura di servizi in campo audiovisuale, la conservazione e la diffusione dei materiali audiovisivi di proprietà dei soci corrispondenti, la disponibilità dei materiali audiovisivi dell'Archivio per le attività audiovisuali dei soci corrispondenti, la consulenza per iniziative audiovisuali dei soci corrispondenti. Tra l'Archivio e i soci corrispondenti possono essere stipulati accordi e convenzioni per facilitare il coordinamento organico di iniziative di comune interesse e per rendere permanenti i rapporti nell'ambito delle attività dell'Archivio. I soci corrispondenti

ti designano loro rappresentanti che partecipano a titolo consultivo alle Assemblee dell'Archivio.

#### Art.6.-Organi dell'Archivio

Sono organi dell'Archivio:

- l'Assemblea dei soci

- il Presidente

- il Comitato Direttivo

- il Segretario.

#### Art.7.- Assemblea

L'Assemblea elegge ogni due anni il Presidente e il Comitato Direttivo.

Una volta l'anno, entro il mese di febbraio, l'Assemblea si riunisce per:

- valutare le relazioni consuntive sull'attività dell'anno precedente;

- valutare il bilancio consuntivo chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente;

- valutare le relazioni di previsione sull'attività dell'anno in corso.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente, del Comitato Direttivo e di un quarto dei soci.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di tutti i soci fondatori e ordinari; in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci

presenti.

Alle Assemblee possono partecipare i rappresentanti dei soci corrispondenti, a titolo consultivo e senza diritto a voto.

L'Assemblea decide sul recesso, la decadenza e l'esclusione eventuale dei soci che assumano posizioni incompatibili con lo Statuto.

L'Assemblea delibera eventuali modifiche dello Statuto nei modi stabiliti dall'Art.13.

Art.8.- Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica due anni e può essere rieletto.

Il Presidente rappresenta l'Archivio, presiede l'Assemblea dei soci, può convocare Assemblee straordinarie, può partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo, decide insieme al Comitato Direttivo sulla ammissione dei nuovi soci.

Il Presidente può delegare i suoi poteri e le sue funzioni al Segretario.

Art.9.- Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, è formato da cinque membri, dura in carica due anni, e può essere rieletto parzialmente o totalmente.

Il Comitato Direttivo ha il compito:

- di elaborare la linea di attività dell'Archivio e di sottoporla all'esame dell'Assemblea;
- di realizzare la linea di attività dell'Archivio dopo l'approvazione dell'Assemblea;
- di preparare i bilanci consuntivi e preventivi e di sottoporli all'esame dell'Assemblea per l'approvazione;
- di mantenere i rapporti con i soci corrispondenti e di stipulare con essi eventuali accordi e convenzioni particolari;
- di decidere insieme al Presidente sull'ammissione dei nuovi soci ordinari;
- di nominare al suo interno il Segretario;
- di predisporre e approvare il regolamento interno dell'Archivio e di stabilire le quote sociali;
- di stabilire e sciogliere rapporti di lavoro con i collaboratori, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- di nominare i soci corrispondenti.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi, e comunque tutte le volte che lo richieda il Segretario o un membro del Comitato stesso.

#### Art.10.- Segretario

Il Segretario è nominato dal Comitato Direttivo di cui farà parte, dura in carica due anni, può essere

rieletto.

Il Segretario coordina il lavoro del Comitato Direttivo e ne attua le decisioni.

Il Segretario può convocare il Comitato Direttivo ogni qual volta lo ritenga necessario.

#### Art.11.- Patrimonio dell'Archivio

Il patrimonio dell'Archivio è costituito dalle quote dei soci fondatori e ordinari, dalle contribuzioni dei soci corrispondenti, da proventi di iniziative di carattere economico, dai contributi ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti pubblici e privati, da tutti i beni mobili di sua proprietà, da eventuali donazioni sia di beni mobili che di beni immobili.

A tutti gli effetti, compresi quelli fiscali, l'Archivio si avvarrà delle leggi e norme riguardanti gli enti culturali e gli organismi dell'informazione.

#### Art.12.- Durata

La durata dell'Archivio è fissata in dieci anni, e s'intende prolungata dello stesso periodo in mancanza di diverse decisioni dell'Assemblea.

#### Art.13- Modifica dello Statuto

Per le deliberazioni dell'Assemblea relative a modifiche del presente Statuto, è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei soci fondatori e ordinari.

Art.14.- Rinvio al Codice Civile

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto,  
si fa riferimento e rinvio alle norme del Codice Ci-  
vile.